



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Vicepresidente
Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione
Via Vannetti, 32 – 38122 Trento
T +39 0461 493202
F +39 0461 493203
pec ass.cooperazione_territorio@pec.provincia.tn.it
@ ass.cooperazione_territorio@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it



Preg.mo Signor
Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio provinciale

e p.c. Preg.mi Signori
Cons. Filippo Degasperi
Cons. Alex Marini
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Preg.mo Signor
Maurizio FUGATTI
Presidente della Provincia autonoma di
Trento

L O R O S E D I

Trento, **27 FEB. 2019**

Prot. n. A042/2019/ *134/137 12.5-2019-673*

Oggetto: Elementi di risposta all'interrogazione n. 186.

In riferimento all'interrogazione in oggetto citata, si comunica quanto segue:

Punto 1)

Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 sett. 2006, n.15-68/Leg recante *"Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/Ce, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n.10"*, disciplina la Valutazione Ambientale strategia (VAS) quale processo di autovalutazione nel procedimento di adozione dei "piani e programmi". Secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 6, della citata legge provinciale n. 10 del 2004, il regolamento in esame sostituisce nel territorio provinciale la disciplina stabilita dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

L'art. 2, comma 1, lett. a), del medesimo regolamento specifica la definizione di "piani e programmi" come *"gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione indicati agli articoli 3 e 3 bis e comunque denominati, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, adottati mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale dalla Provincia autonoma di Trento, dagli enti locali o dai parchi naturali provinciali, nonché le loro modifiche, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente."*

Per chiarire il significato del periodo *"previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative"* vengono in soccorso le Linee guida per l'attuazione della direttiva 2001/42/CEE concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente elaborate nel 2003 dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione europea le quali, in riferimento all'art. 2 della Direttiva 2001/42/CE, specificano i requisiti che tali programmi debbono avere per essere sottoposti a VAS:

"Articolo 2 Direttiva 2001/42/CE"

a) per 'piani e programmi' s'intendono i piani e i programmi, inclusi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

- che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e

- che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative."

Tale requisiti devono essere posseduti entrambi dal programma come chiarito, più avanti, dal punto 3.15 delle Linee guida, in cui viene precisato che *"Un altro importante requisito perché un piano o un programma ricadano nell'ambito di applicazione della direttiva è che esso deve essere previsto attraverso disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Se tali requisiti non vengono soddisfatti, la direttiva non si applica"*.

Nel caso di specie, il programma di interventi relativo alla Translagorai non è previsto da alcuna disposizione legislativa né regolamentare né amministrativa, ossia, come chiarisce il successivo punto 3.16 delle Linee guida, non è prescritto o reso obbligatorio da alcuna disposizione.

Stante quanto sopra, l'iniziativa di accordo e sviluppo progettuale che va sotto il nome di Translagorai non rientra in alcun modo nella definizione di piano o programma come inteso dal regolamento approvato con Dpp 14 sett. 2006, n.15-68/Leg e, alla luce della mancanza del requisito fondamentale di obbligatorietà, si è esclusa pertanto la necessità di una preventiva sottoposizione della stessa a VAS.

Punto 2)

Alla luce del punto 1. non si ritiene di dover attivare la procedura di VAS per il progetto Translagorai. I singoli progetti previsti nell'Accordo verranno invece regolarmente sottoposti a Valutazione di Incidenza dove ciò sia reso necessario dalla disciplina di Natura 2000, e cioè per gli interventi che possano interferire con la ZPS Lagorai.

Distinti saluti.

- Mario Tonina -

